

D.L. n.201/2011
convertito nella legge n.214 del 2011
Trattamenti pensionistici (art.24)

TFR E TFS / PROBLEMATICHE SULLE RITENUTE
APPLICATE ALLA RETRIBUZIONE
(DL 78/2010)

dr. Riccardo Grasso



UNIVERSITÀ DI PISA

Certezza diritti per requisiti di accesso

2

- Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché della pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto
- Abolizione delle pensioni di anzianità (quindi abolizione della possibilità di andare in pensione con il regime delle quote, sommando età anagrafica e contributi e la possibilità di ottenere la pensione con 40 anni di versamenti a prescindere dall'età anagrafica).

Nuove pensioni: soggetti interessati e definizioni

3

- A decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 3) e con riferimento ai soggetti che maturano, nei regimi misto e contributivo, i requisiti a partire dalla medesima data le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni:
 - «pensione di vecchiaia ordinaria» (commi 6 e 7)
 - «pensione anticipata» (commi 10 e 11)

Pensione di vecchiaia ordinaria e assegno sociale (1/2)

4

- A decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici (comma 4 ss.) per l'accesso alla pensione di vecchiaia risultano essere i seguenti:
 - a) per le **lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive** della medesima il requisito anagrafico di 60 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia è incrementato di **3 anni**. Tale requisito anagrafico è **ulteriormente incrementato di:**
 - **un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2014**
 - **un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2016**
 - **un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2018**
 - b) per i **lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti**, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima **il requisito anagrafico di 65 anni** per l'accesso alla pensione di vecchiaia è **incrementato di un anno**

Pensione di vecchiaia ordinaria e assegno sociale (2/2)

5

- Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al presente comma è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni a condizione che **l'importo della pensione risulti essere non inferiore**, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, **a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale**
- **Il predetto importo** soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale
- **Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni**
- **A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno e delle prestazioni è incrementato di un anno**

Clausola età minima pensione di vecchiaia ordinaria riformulata (comma 9)

6

- Ferma restando la disciplina in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia del presente articolo devono essere tali da **garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni** per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.
- Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni

Pensione anticipata (comma 10 e 11)

7

- A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata anzianità contributiva di **42 anni e 1 mese** per coloro che maturano i requisiti **nell'anno 2012**. Tale requisito contributivo è **aumentato**
 - **di un ulteriore mese per l'anno 2013**
 - **di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014**
- Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti contributivi di cui al presente comma agli incrementi della speranza di vita

Penalizzazione quota retributiva pensione anticipata comma 10 e 11

8

- Chi vuole andare in pensione prima dell'età di vecchiaia può farlo, ma subisce una penalizzazione ovvero l'importo della pensione viene tagliato dell'1% per i primi due anni e del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai requisiti di 62 anni.

Soppressione regime decorrenze- c.d. “finestra”

9

- Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati dai commi 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione
 - le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni
 - le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148

Esenzioni (comma 14)

10

- Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti del numero di **50.000** lavoratori beneficiari oltre che delle ulteriori risorse previste dal decreto di attuazione di cui al comma successivo, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31-12-2011:
 - a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
 - b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011
 - c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
 - d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
 - e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio

INPS e INPDAP

11

- L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'INPDAP provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d), delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al presente comma che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo
- Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di **50.000** domande di pensione, i predetti Istituti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti

Interventi normativi successivi e note applicative

12

- **Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216** coordinato con la legge di conversione del 24 febbraio 2012, n.14 (GU n.48 del 27/2/2012) art. 6. In particolare chi matura i nuovi requisiti donna/uomo 41/42 anni di accesso alla pensione anticipata entro il 2017 non deve avere le penalizzazioni percentuali da applicare sulla quota retributiva di pensione (1 o 2%) se accede ad età inferiori a 62 anni. L'ufficio studi nel commento mille proroghe ha affrontato il tema
- **Circolare n. 2 della Funzione Pubblica dell'8/3/2012** (limiti massimi di permanenza in servizio si veda apposito commento)
- **INPS circolare n. 35 del 14/3/2012** “Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n.14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
- **INPS circolare n.37 del 14/3/2012** “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP”.

**Circolare n. 2 della presidenza del consiglio dei ministri –
dipartimento della funzione pubblica, relativa
all’interpretazione per un’applicazione omogenea dell’art. 24
del decreto “salva Italia” sui limiti massimi per la
permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni**

- La recente circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri indirizzata alle amministrazioni pubbliche fornisce delle indicazioni interpretative per una omogenea applicazione delle norme in materia pensionistica, relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro e di impiego.
- La circolare viene condivisa nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Inps – gestione ex Inpdap.

Limiti di età per la permanenza in servizio

- Rimangono vigenti i limiti fissati dalla normativa generale per i dipendenti (compimento del 65° anno di età per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici), nonché quelli stabiliti per le altre categorie (ad es. 70° anno di età per i magistrati e gli avvocati ed i professori ordinari).
- Nel settore del pubblico impiego non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino al compimento del 70° anno di età: quindi, l'art. 24 comma 7 (decreto Monti), il quale prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un'età anagrafica di 70 anni, non è altro che una disposizione eccezionale la quale ha lo scopo di consentire la maturazione del diritto alla pensione anche in favore di quei lavoratori i quali, altrimenti, non potrebbero neanche fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica.
- Inoltre in linea con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sent.n.282/91), rimane salvo il principio che, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto alla pensione.

Il trattenimento in servizio

- La disciplina è contenuta nel comma 20 dell'art.24 del decreto "Salva Italia" e i presupposti per l'applicazione degli istituti disciplinati dall'art.72 del D.L.112/2008 vanno rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento.
- Per il trattenimento in servizio del personale, lo stesso si riferirà al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia.
- Ad esempio nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime pensionistico, il trattenimento in servizio da 66 a 68 anni potrà essere accordato solo a decorrere dal 1 gennaio 2013 (salvo l'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita). Per i dipendenti che nell'anno 2012 compiono 66 anni di età, avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto alla pensione entro il 2011), rimangono soggetti al previgente regime e l'amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 a 67 anni.
- Resta fermo il carattere discrezionale nella scelta da parte dell'amministrazione non essendo il trattenimento in servizio un diritto soggettivo del dipendente, ma un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalla valutazione che l'amministrazione compie a seguito della richiesta.

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

- Con la nuova disciplina (art. 24 comma 20), nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità di 42 anni e 5 mesi per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi per le dipendenti donne (considerato, in entrambi i casi, il mese aggiuntivo e l'adeguamento alla speranza di vita).
- Con l'applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012, non esiste più il concetto di "*anzianità massima contributiva*" con il conseguente mutamento dei presupposti per esercitare il potere unilaterale di risoluzione che diventa così praticabile e attualizzato, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012, agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione della pensione anticipata
- Il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloro che invece hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l'anno 2011, rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
- La circolare raccomanda alle amministrazioni questo: poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione per quei dipendenti che sono in possesso di un'età inferiore a 62 anni, le stesse non dovranno esercitare la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti proprio di quei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.
- La circolare inoltre raccomanda alle pubbliche amministrazioni di adottare, nelle suddette situazioni, criteri generali conformati e calibrati in base alle esigenze proprie, in modo che venga seguita una linea di condotta quanto più possibile coerente e mai contraddittoria

Esonero

- Con la riforma Monti, art. 24 comma 14 lett. e) , l'istituto dell'esonero viene soppresso, quindi, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa, (28 dicembre 2011), le norme che disciplinano il rapporto continuano ad applicarsi agli esonerati concessi precedentemente.
- Per quanto attiene il regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale in esonero, si applica la normativa previgente sui requisiti e sulle finestre se il dipendente ha maturato detti requisiti entro il 31 dicembre 2011; la stessa disciplina si applicherà nei confronti di quel personale in esonero che matura i requisiti per la pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, a patto che l'esonero fosse in corso alla data del 4 dicembre 2011.

Periodo transitorio

- Sono fatti salvi gli effetti degli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati dalle amministrazioni prima del 6 dicembre 2011 anche se aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei nuovi requisiti di pensionamento in capo al dipendente.
- La salvaguardia concerne solo le ipotesi di raggiungimento del limite di età: pertanto, le determinazioni ed i provvedimenti di pensionamento eventualmente già adottati per motivi diversi dal raggiungimento dei limiti di età, nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza dell'atto, verranno travolti dalla nuova disciplina.



Sentenza TAR Reggio Calabria n. 53 del 2012 sull'illegittimità della trattenuta del 2,50% sugli stipendi dei dipendenti pubblici dopo il passaggio da buonuscita a TFR

Dal 1° gennaio 2011 le PP.AA. trattengono illegittimamente il 2,50% sugli stipendi dei dipendenti pubblici: è quanto ha affermato il TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, con la sentenza n. 53 del 2012, con la quale è stata condannata l'amministrazione convenuta in giudizio a restituire le relative somme, insieme agli interessi, ai dipendenti che avevano presentato ricorso.

La norma in questione

- Testualmente, l'articolo 12, comma 10, recita: *“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,9 per cento”*.

La posizione del TAR

- I giudici del TAR, avallando la tesi dei ricorrenti sostengono che l'intero complesso normativo è ormai da ritenersi abrogato implicitamente dal comma 10 dell'art. 12 *“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011”*.
- Una simile conclusione, sostengono i giudici, si desume dal fatto che la disposizione poc'anzi citata, ha un chiaro effetto novativo dell'istituto, perché disciplina *ex novo* la materia, introducendo una diversa modulazione del contributo basato, questa volta, sulla disciplina privatistica del trattamento di fine rapporto contenuta nell'art. 2120 c.c. , nel quale non vi è menzione alcuna della rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti. A ciò si aggiunga anche, come correttamente evidenziato dai giudici del Tribunale amministrativo di primo grado, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, la legge posteriore abroga quella anteriore, quindi, per effetto di ciò, **“a decorrere dal 1° gennaio 2011 la ritenuta per il trattamento di fine servizio non sarà più del 9,60% sull'80% della retribuzione (gravante nella misura del 7,10% sul datore di lavoro e del 2,50% sul lavoratore), bensì, esaustivamente, del 6,91% sull'intera retribuzione: ne consegue che, a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 2011, non ha più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione a carico dei dipendenti pubblici”**.
- Il TAR afferma che il comma 10 dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010 non fa salva la rivalsa del 2,50% come già, esplicitamente aveva fatto nei precedenti interventi legislativi (cfr. art. 18 della legge n. 75/1980), conformemente al noto brocardo latino *ubi lex voluit, dixit*.

Altri interventi

- Messaggio del MEF n.29 del 13 febbraio 2012, in cui si precisa che le modalità di calcolo del TFS effettuate nel Service Personale Tesoro non hanno subito variazioni a decorrere dal 1° gennaio 2011 coerentemente a quanto disposto dall'INPDAP con la circolare n. 17 dell'8/10/2010. In questa circolare si afferma che “la disposizione indica chiaramente che l'ambito oggettivo di applicazione è costituito esclusivamente dal “computo dei predetti trattamenti di fine servizio”. Le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio.
- Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Spesa Sociale in data 21/12/2011, ha precisato che la disposizione citata dall'articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, non modifica la natura giuridica dell'indennità di buonuscita, ma si limita a dettare una diversa disciplina del computo delle quote della medesima indennità relative alle annualità successive al 2010.
- Inoltre, il suddetto parere precisa che, fermo restando che i dipendenti per cui si applica il predetto comma 10 permangono in regime di TFS (con regole di computo parzialmente modificate), e che non avviene alcuna abrogazione delle vigenti norme in materia di buonuscita, è necessario rilevare che la normativa vigente, nel caso della differente fattispecie costituita dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in regime di TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile (a seguito di opzione o perché assunti dopo il 1° gennaio 2001), mentre da un lato prevede che la contribuzione del 2,5% a carico del lavoratore non è dovuta, dall'altro stabilisce che in ogni caso – per i dipendenti in regime di TFR – resta immutata la retribuzione netta percepita.